



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO ISTITUTIVO
DELLA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO (BERS)
E RELATIVI EMENDAMENTI**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto l'Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, concluso a Parigi il 29 maggio 1990, e i successivi emendamenti.

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (qui di seguito "la Banca") è una banca multilaterale di sviluppo regionale, che ha iniziato le proprie operazioni il 15 aprile 1991 ed opera nei paesi dell'Europa centrale ed orientale e dell'Asia centrale. È dotata di un proprio Accordo istitutivo, adottato a Parigi il 29 maggio 1990.

La Banca ha sede a Londra ed attualmente conta 67 Stati membri. Gli Stati possono diventare membri della Banca depositando lo strumento di accettazione dell'Accordo istitutivo della Banca, a seguito dell'approvazione dell'adesione dello Stato da parte del Consiglio dei Governatori della Banca.

Il Congresso di Stato ha autorizzato l'invio della domanda di adesione alla Banca con Delibera n.7 del 15 ottobre 2018 e, a seguito dell'invio della domanda di adesione al Segretario Generale della Banca, Enzo Quattrocioche, il Consiglio dei Governatori della Banca ha approvato l'adesione di San Marino il 30 novembre 2018. San Marino diventerà membro effettivo della Banca quando avrà depositato lo strumento di accettazione dell'Accordo istitutivo presso il Governo depositario, ovvero il Governo della Repubblica Francese.

La Banca ha il compito di fornire supporto ai paesi beneficiari nell'implementazione delle riforme economiche e strutturali, comprese quelle miranti allo smantellamento dei monopoli, alla decentralizzazione ed alla privatizzazione; tali riforme sono tese ad aiutare le economie dei paesi beneficiari ad accelerare la transizione verso un'economia aperta e di mercato e a promuovere l'iniziativa privata e imprenditoriale.

Il fine ed il perimetro geografico dell'azione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo sono stabiliti all'**articolo 1** dell'Accordo istitutivo.

L'**articolo 2** delinea le modalità con le quali la Banca persegue il fine di promuovere l'iniziativa privata e imprenditoriale nei Paesi dell'Europa Centrale e Orientale nonché di agevolare la transizione verso forme di economia di mercato, ovvero:



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

- promuovendo, attraverso l'opera di investitori privati e di altri investitori interessati, la creazione, il miglioramento e l'espansione dell'attività del settore produttivo, concorrenziale e privato, in particolare delle piccole e medie imprese;
- mobilizzando i capitali interni ed esteri e le capacità imprenditoriali per i fini descritti al punto precedente;
- incoraggiando gli investimenti produttivi, anche nei settori finanziario e dei servizi, e quelli nelle infrastrutture connesse, dove ciò sia necessario per sostenere l'iniziativa privata e imprenditoriale;
- fornendo assistenza tecnica per la preparazione, il finanziamento e la realizzazione di importanti progetti;
- stimolando e incoraggiando lo sviluppo dei mercati dei capitali;
- sostenendo progetti sani ed economicamente fattibili che interessino più di un Paese membro beneficiario;
- promuovendo, in tutte le sue attività, uno sviluppo sostenibile e sano dal punto di vista ambientale;
- assumendo ogni altra iniziativa e fornendo ogni altro servizio che possa agevolare tali funzioni.

L'articolo 2 stabilisce anche le modalità con le quali la Banca è chiamata a cooperare con altre organizzazioni internazionali.

L'**articolo 3** regola i requisiti in capo agli Stati per l'ammissione a membro della Banca. Precisa inoltre che possono diventare membri della Banca l'allora Comunità Economica Europea (ora Unione europea) e la Banca Europea per gli Investimenti.

L'**articolo 4** quantifica il capitale autorizzato iniziale della Banca in dieci miliardi di ECU e ne dettaglia gli ammontari iniziali versati e non versati e la sua suddivisione in un milione di azioni. Chiarisce inoltre le modalità di aumento di capitale.

L'**articolo 5** delinea le modalità di sottoscrizione delle azioni, stabilendo che nessun membro può avere una sottoscrizione iniziale minore di cento azioni. Viene inoltre stabilito un riesame periodico dell'ammontare di capitale almeno ogni cinque anni. In nessun caso, la percentuale di capitale posseduto da Paesi membri dell'Unione europea insieme con l'Unione europea e la Banca Europea per gli Investimenti può essere ridotta al di sotto della maggioranza.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

All'**articolo 6** vengono delineate nel dettaglio le modalità e le forme tecniche di pagamento delle sottoscrizioni, mentre l'**articolo 7** contiene la definizione di "risorse del capitale ordinario".

L'**articolo 8** definisce i Paesi beneficiari delle operazioni della Banca (i Paesi dell'Europa Centrale e Orientale, inclusi i Paesi membri del Mediterraneo Meridionale e Orientale e la Mongolia) e le modalità di utilizzo delle risorse, che devono essere compatibili con i fini e le funzioni stabiliti agli articoli 1 e 2. Definisce anche le procedure da adottare nel caso in cui un Paese membro adotti politiche incompatibili con l'articolo 1.

L'**articolo 9** stabilisce i due tipi di operazioni della Banca: le operazioni ordinarie, finanziate con le risorse del capitale ordinario (articolo 7), e le operazioni speciali, finanziate tramite i Fondi Speciali (articolo 19). I due tipi possono essere combinati. L'**articolo 10** prevede una netta separazione fra risorse del capitale ordinario e Fondi Speciali, sia a livello di utilizzo che di rilevazione contabile in sede di bilancio.

L'**articolo 11** definisce i metodi di operazione della Banca, che si possono brevemente riassumere nei seguenti:

- prestiti ad imprese pubbliche o private, anche congiuntamente ad altri istituti e istituzioni;
- sottoscrizione o investimenti in capitale azionario di imprese pubbliche o private;
- facilitazione nell'accesso ai mercati dei capitali per imprese pubbliche o private, tramite emissione di garanzie, consulenza finanziaria e altre forme di assistenza;
- utilizzo delle risorse dei Fondi Speciali conformemente agli accordi che ne determinano le modalità di impiego;
- prestiti e assistenza tecnica per la ricostruzione e lo sviluppo di infrastrutture, ivi compresi i programmi ambientali, necessarie per lo sviluppo del settore privato e la transizione verso forme di economia di mercato.

Le operazioni della Banca e la sua strategia di prestiti sono sottoposte a revisione del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno. Viene inoltre stabilito un tetto percentuale all'ammontare degli impieghi destinati al settore statale.

L'**articolo 12** stabilisce limiti all'ammontare delle operazioni ordinarie (intese come prestiti, investimenti azionari e garanzie), nonché limiti specifici agli investimenti azionari e casi circoscritti in cui la Banca può assumere il controllo di un'impresa. E' fatto inoltre espresso divieto all'emissione di garanzie per crediti all'esportazione ed all'esercizio dell'attività di assicurazione.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

L'**articolo 13** enumera i principi operativi della Banca, fra i quali rientrano la sana gestione, la diversificazione degli investimenti e la valutazione del merito creditizio del richiedente.

L'**articolo 14** stabilisce che i contratti debbano fissare le modalità e le condizioni a cui il prestito o la garanzia sono forniti dalla Banca. E' inoltre previsto, nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa statale di uno Stato membro, che la Banca possa richiedere garanzie allo stesso Stato membro.

L'**articolo 15** prevede che, nell'ambito delle operazioni ordinarie, la Banca applichi commissioni sui prestiti effettuati (in aggiunta agli interessi) e competenze nel caso di rilascio di garanzie o sottoscrizione di titoli. Permette inoltre al Consiglio di amministrazione di fissare ogni altro onere su operazioni ordinarie e speciali. L'**articolo 16** prevede che tali commissioni e competenze siano accantonate in una riserva speciale a fronte di possibili perdite, salvo il caso in cui il Consiglio di amministrazione ritenga l'ammontare della riserva speciale adeguato.

L'**articolo 17** sancisce l'obbligo per la Banca di mantenere adeguate riserve per fare fronte alle possibili perdite, e definisce, in rigoroso ordine di priorità, le fonti a fronte delle quali le perdite vanno imputate.

L'**articolo 18** prevede che la Banca possa accettare l'amministrazione di Fondi Speciali utili al raggiungimento dei fini della stessa. I modi e le condizioni di utilizzo dei Fondi Speciali, così come la relativa regolamentazione, devono essere compatibili con le norme dell'Accordo istitutivo. L'**articolo 19** definisce le "risorse dei Fondi Speciali".

L'**articolo 20** conferisce alla Banca specifici poteri di:

- prendere a prestito fondi;
- investire o depositare i fondi non necessari per le sue operazioni;
- acquistare e vendere, nel mercato secondario, obbligazioni che la banca ha emesso, garantito o nelle quali ha investito;
- garantire obbligazioni nelle quali ha investito per facilitarne la vendita;
- sottoscrivere obbligazioni emesse da un'impresa per fini compatibili con il fine e le funzioni della banca;
- fornire consulenza tecnica ed assistenza;



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

- esercitare ogni altro potere ed adottare quelle regole che possono essere necessarie o appropriate per il perseguimento del proprio fine e l'adempimento delle proprie funzioni;
- concludere accordi di cooperazione con entità pubbliche o private.

L'**articolo 21** definisce le modalità di determinazione della piena convertibilità di una valuta e conferisce piena libertà alla Banca di utilizzo delle valute nell'ambito delle proprie operazioni.

L'**articolo 22** definisce la struttura della Banca, che risulta costituita da un Consiglio dei Governatori, un Consiglio di Amministrazione, un Presidente, uno o più Vice Presidenti e un numero di funzionari e di impiegati considerato necessario.

L'**articolo 23** stabilisce che ogni membro sia rappresentato in seno al Consiglio dei Governatori tramite la nomina di un Governatore ed un Vice Governatore, i quali restano in carica a discrezione del Paese membro e non vengono remunerati. Ad ogni riunione annuale, il Consiglio elegge uno dei Governatori come Presidente; questi resta in carica fino all'elezione del Presidente successivo. L'**articolo 24** conferisce al Consiglio dei Governatori tutti i poteri della Banca. Il Consiglio dei Governatori può delegare parte di essi al Consiglio di Amministrazione (pur mantenendo la propria prerogativa) ad eccezione di alcuni poteri specifici, fra cui rientrano l'ammissione e la sospensione di membri, gli aumenti e le riduzioni del capitale autorizzato, l'elezione degli Amministratori e del Presidente, l'approvazione del bilancio e le modifiche dell'Accordo istitutivo. L'**articolo 25** dettaglia le procedure di convocazione del Consiglio dei Governatori ed il relativo quorum costitutivo, nonché la possibilità di adottare regole e creare enti sussidiari.

L'**articolo 26** prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da ventitré membri, di cui:

- undici eletti dai Governatori che rappresentano la Germania, la Francia, l'Italia, il Regno Unito, la Spagna, il Belgio, l'Olanda, la Danimarca, la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, il Lussemburgo, l'Unione europea e la Banca Europea degli Investimenti;
- quattro dai Governatori che rappresentano i Paesi dell'Europa Centrale e Orientale possibili beneficiari della Banca (allegato A);
- quattro dai Governatori che rappresentano gli altri Paesi europei (allegato A);
- quattro dai Governatori che rappresentano i Paesi non europei (allegato A).



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

Sono inoltre dettagliate le procedure di elezione degli Amministratori (allegato B). E' data facoltà al Consiglio dei Governatori di aumentare, ridurre o modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione. Ogni Amministratore resta in carica per tre anni, può essere rieletto e nomina un Vice Amministratore (entrambi devono essere cittadini di Paesi membri). L'**articolo 27** attribuisce al Consiglio di Amministrazione la responsabilità della direzione delle operazioni generali della Banca, tramite l'esercizio dei poteri previsti dall'Accordo istitutivo e di quelli ad esso delegati dal Consiglio dei Governatori. L'**articolo 28** dettaglia le procedure di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed il relativo quorum costitutivo, nonché la possibilità, in casi specifici, di partecipazione di un rappresentante di un Paese membro, senza diritto di voto, qualora non vi sia alcun Amministratore della sua nazionalità.

L'**articolo 29** conferisce ad ogni membro un potere di voto pari al numero delle azioni sottoscritte nel capitale della Banca. Dettaglia inoltre le procedure di votazione per il Consiglio dei Governatori e per il Consiglio di Amministrazione.

L'**articolo 30** dettaglia le modalità di elezione e di cessazione anticipata del Presidente della Banca da parte del Consiglio dei Governatori, ne definisce le incompatibilità e individua in quattro anni la durata del suo mandato, con possibilità di rielezione. Il Presidente non ha diritto di voto, ma può esprimere un voto decisivo in caso di uguale divisione dei voti. Può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Esso è il rappresentante legale ed il capo del personale della Banca, responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento dei funzionari e degli impiegati. L'**articolo 31** prevede inoltre che il Consiglio di Amministrazione nomini uno o più Vice Presidenti, su proposta del Presidente.

L'**articolo 32** sancisce il carattere internazionale della Banca, che deve fare riferimento unicamente al proprio fine ed alle proprie funzioni nell'esercizio delle proprie attività. Il Presidente, i Vice Presidenti, i funzionari e gli impiegati della Banca, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solo verso la Banca.

L'**articolo 33** stabilisce che l'ufficio principale della Banca sia situato a Londra, fatta salva la possibilità di costituire agenzie e filiali in altri Paesi membri. L'**articolo 34** prevede invece che ciascun membro designi la propria banca centrale, o altro istituto concordato con la Banca, come depositario della sua divisa e di altre attività della Banca. I Paesi membri devono inoltre designare un ente ufficiale appropriato quale canale di comunicazione con la Banca. L'**articolo 35** impegna la Banca a pubblicare annualmente un rapporto contenente un estratto conto verificato e, a intervalli al massimo trimestrali, una relazione riassuntiva della posizione finanziaria ed un conto profitti e perdite. La Banca deve inoltre riferire annualmente sull'impatto ambientale delle proprie attività.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

L'**articolo 36** prevede che il Consiglio dei Governatori stabilisca, almeno una volta all'anno, le modalità di destinazione del reddito netto della Banca, compresa la distribuzione ai membri in proporzione al numero delle quote versate.

L'**articolo 37** sancisce il diritto dei membri di ritirarsi dalla Banca e le modalità di esercizio, mentre all'**articolo 38** è prevista la possibilità di sospensione e di eventuale reintegrazione per un membro che non adempia ad uno qualsiasi dei doveri verso la Banca. L'**articolo 39** definisce le modalità di regolamento dei conti con gli ex membri, ivi compreso il riacquisto delle loro azioni.

L'**articolo 40** concede al Consiglio di Amministrazione la facoltà, in caso di emergenza, di sospendere temporaneamente le operazioni relative a nuovi prestiti, garanzie, sottoscrizioni, assistenza tecnica ed investimenti azionari in attesa di un ulteriore esame ed azione da parte del Consiglio dei Governatori, mentre l'**articolo 41** precisa con quali modalità i Governatori possono cessare le operazioni della Banca, ponendo fine immediata a tutte le attività e avviando l'ordinata liquidazione. In tal caso, l'**articolo 42** chiarisce la responsabilità di tutti i membri per la parte non richiamata del capitale sottoscritto della Banca, fino al soddisfacimento di tutti i creditori. Vengono inoltre dettagliate le modalità di pagamento dei debiti diretti derivanti dalle operazioni ordinarie della Banca. L'**articolo 43** specifica, invece, quando e con quali modalità si può procedere alla distribuzione delle attività della Banca a favore dei membri.

L'**articolo 44** prevede l'attribuzione alla Banca, in ciascun Stato membro, di status, immunità, privilegi ed esenzioni contenuti negli articoli successivi. L'**articolo 45** conferisce alla Banca piena personalità giuridica. L'**articolo 46** precisa presso quali tribunali può essere intentata azione legale contro la Banca e dispone l'immunità di proprietà e attività della Banca da ogni forma di sequestro, confisca o esecuzione forzata prima della pronuncia di una sentenza definitiva contro di essa. Allo stesso modo, in base all'**articolo 47**, esse sono immuni da perquisizioni, sequestri, confische, espropri o da ogni altra forma di pignoramento o di presa di possesso forzato ordinato dal potere esecutivo o legislativo. L'**articolo 48** dispone l'inviolabilità degli archivi e dei documenti della Banca.

L'**articolo 49** stabilisce la libertà delle attività della Banca da restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie, mentre l'**articolo 50** precisa lo status privilegiato delle comunicazioni ufficiali della Banca. L'**articolo 51** dettaglia le caratteristiche dell'immunità in capo a tutti i Governatori, i Vice Governatori, gli Amministratori, i Vice Amministratori, i funzionari e gli impiegati della Banca e gli esperti che stiano svolgendo missioni per la stessa, compresa la facoltà di rinuncia alle immunità da parte della Banca, mentre l'**articolo 52** chiarisce i privilegi accordati agli stessi, nonché le eventuali possibilità di impiego nel Paese di residenza concesse ai rispettivi coniugi.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

L'**articolo 53** sancisce l'esenzione della Banca da qualsiasi imposta diretta, nella sfera delle attività ufficiali, così come l'esenzione e il rimborso di imposte o dazi sull'acquisto di beni o servizi da parte della Banca stessa e l'esenzione da imposte, dazi, restrizioni o divieti alle importazioni o esportazioni di beni da parte della Banca. Tali disposizioni non si applicano alle imposte o ai dazi che abbiano valore di corrispettivo per servizi pubblici. I salari e gli emolumenti di Amministratori, Vice Amministratori, funzionari e impiegati della Banca sono assoggettati ad una imposta interna, a beneficio della Banca, ed esenti dall'imposta nazionale sul reddito, a meno che un Paese membro depositi, insieme al suo atto di ratifica, accettazione o approvazione, la dichiarazione che intende mantenere il diritto di tassare stipendi ed emolumenti pagati dalla Banca ai suoi cittadini.

L'**articolo 54** impegna ogni Stato membro ad adottare prontamente i provvedimenti necessari ad applicare le disposizioni in materia di status, immunità, privilegi ed esenzioni, e ad informarne nel dettaglio la Banca. L'**articolo 55** precisa i casi e le modalità con cui il Consiglio di Amministrazione o il Presidente possono oppure devono rinunciare a immunità, privilegi ed esenzioni previsti dall'Accordo istitutivo.

L'**articolo 56** dettaglia le modalità con cui le proposte di emendamenti all'Accordo istitutivo possono essere presentate, approvate ed entrare in vigore, mentre l'**articolo 57** attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza decisionale in merito a qualsiasi questione di interpretazione o applicazione delle disposizioni dell'Accordo istitutivo. Tali decisioni, su richiesta di uno Stato membro, possono essere sottoposte all'esame del Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile.

L'**articolo 58** precisa le modalità di regolamento tramite procedura arbitrale delle controversie che dovessero insorgere tra la Banca ed un membro che abbia cessato di essere tale, o tra la Banca ed un qualsiasi membro dopo che sia stata decisa la cessazione delle operazioni. L'**articolo 59** istituisce un meccanismo di presunzione di approvazione ogniqualvolta sia richiesta l'approvazione di un membro.

L'**articolo 60** individua quale Depositario dell'Accordo istitutivo il Governo della Repubblica francese, mentre l'**articolo 61** assoggetta l'Accordo a ratifica, accettazione o approvazione dei Firmatari e condiziona l'assunzione della qualità di membro della Banca per il singolo Firmatario al deposito del relativo strumento. L'**articolo 62** definisce il momento di entrata in vigore dell'Accordo istitutivo.

L'**articolo 63** prevede i termini temporali per la convocazione della riunione inaugurale del Consiglio dei Governatori e le relative deliberazioni da assumere nel corso della stessa, nonché le procedure per preparare l'inizio delle operazioni della Banca.

Infine, è stabilito che l'Accordo debba essere depositato negli archivi del Depositario nelle lingue inglese, francese, tedesca e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'**allegato A** all'Accordo quantifica le sottoscrizioni iniziali al capitale autorizzato per i futuri membri che possono diventare tali in conformità con l'articolo 61, mentre l'**allegato B** dettaglia le modalità di elezione degli Amministratori da parte dei Governatori della Banca.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

in considerazione dell'accettazione della candidatura della Repubblica di San Marino a diventare Stato membro della Banca da parte del Consiglio dei Governatori il 30 novembre 2018, ho l'onore, quindi, di richiedere Loro la presa d'atto dell'Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, concluso a Parigi il 29 maggio 1990, e i successivi emendamenti.